

# Normativa per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio e delle loro famiglie

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30.6.2014)

## Art. 1 - Norme generali

1. Nei limiti delle specifiche disponibilità finanziarie, i benefici assistenziali e i premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale tecnico-amministrativo in servizio da almeno dodici mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato e delle loro famiglie sono concessi da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, di norma, al suo interno.

2. La Commissione provvederà a deliberare sulle richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:

- prestazioni mediche
- protesi e cure dentarie
- grave bisogno generico
- decessi
- spese servizi prima infanzia
- spese scolastiche e per centri estivi
- premi nascita figlio/a
- premi di studio

3. La concessione dei singoli benefici e premi verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, in particolare col rispetto del limite di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 10, c.5.

4. In base alla normativa vigente, sono considerati fiscalmente a carico, se nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione, *non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a € 2.840,51* =:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari *purché conviventi con il richiedente* o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi; anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

## **Art. 2 - Prestazioni mediche**

1. Verranno prese in considerazione le domande di contributo relative a spese per prestazioni, interventi medici ambulatoriali ed esami diagnostici effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in:
  - prestazioni ed interventi medici : € 300,00=
  - esami diagnostici: € 150,00=
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale, fattura e/o quietanza pagamento ticket, relativa alla spesa sostenuta.

## **Art. 3 - Protesi e cure dentarie**

1. Verranno prese in considerazione le domande di contributo relative alle spese per cure ortodontiche e di protesi dentarie effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico e non rimborsate dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 1.000,00=.
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta.

## **Art. 4 - Grave bisogno generico**

1. L'intervento assistenziale per grave bisogno generico può essere disposto nel caso di situazioni di rilevante pregiudizio personale del dipendente e dei suoi familiari, derivanti da:
  - a) perdita del lavoro del coniuge o del convivente *more uxorio* la cui convivenza con il dipendente, da almeno un anno dal verificarsi dell'evento, risulti da certificazione;
  - b) spese conseguenti la separazione/divorzio (nuova abitazione, spese legali ecc.)
  - c) spese impreviste e di importo superiore a € 1.000,00= non comprese nelle altre fattispecie disciplinate dalla presente normativa.
2. In tali casi l'entità del sussidio è stabilita dalla Commissione che può prescindere dai limiti di cui all'art. 10 c. 5 (limite di ISEE) e c.9 (entità dei sussidi).
3. La domanda di sussidio deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza della situazione di bisogno e la sua gravità.
4. Il contributo può essere erogato una sola volta per ogni singolo evento.

## **Art. 5 - Decessi**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio nel caso di decesso:
  - a) *del dipendente*, a favore del coniuge non separato o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico;
  - b) *del coniuge non separato, della persona convivente " more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico*, a favore del dipendente;
  - c) *di altri familiari* (coniuge legalmente separato - figli non a carico - genitori non a carico - fratelli, sorelle e suoceri non a carico), a favore del dipendente, a discrezionalità della Commissione.

Le effettive modalità da seguirsi nelle diverse fattispecie di cui al presente comma vengono precisate nei commi che seguono.

2. In caso di decesso del dipendente in servizio, la Commissione provvede, anche senza attendere la riunione annuale di cui all'art. 10, c. 6, ad erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico.

3. Nel caso in cui il sussidio sia richiesto dalla persona convivente "more uxorio" con il dipendente deceduto, la concessione è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione, che la convivenza fosse qualificata dai connotati sostanziali tipici del rapporto matrimoniale, quali la coabitazione abituale, l'assistenza reciproca e il contributo ai bisogni comuni.

4. Nel caso di decesso del coniuge non separato, della persona convivente "more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico, l'istanza di sussidio dovrà riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso, quali quelle funerarie o quelle legali.

5. E' invece rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione la concessione del sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:

- coniuge legalmente separato
- figli non a carico
- genitori non a carico
- fratelli, sorelle e suoceri non a carico.

6. In tutti i casi, il decesso deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, la richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sopportate dal richiedente in relazione al decesso.

#### **Art. 6 - Spese per servizi prima infanzia**

1. Verranno prese in considerazione le richieste di contributo relative alle spese sostenute dal dipendente per la frequenza, presso asili nido, asili o centri estivi e scuole materne, pubbliche o private, presenti sul territorio, dei figli di età compresa tra zero e sei anni.

2. Le richieste devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute, per ciascun figlio, in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;
- fruizione di servizio mensa

3. Le domande sono nominative per cui dovranno essere presentate singole istanze per ogni figlio.

4. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00= per ogni figlio.

5. Ai fini dell'accesso al sussidio sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

6. L'importo destinato alla fattispecie di cui al presente articolo è determinato in misura del 30% della disponibilità del relativo capitolo di spesa.

#### **Art. 7 - Spese scolastiche (elementari, medie inferiori e medie superiori) e per centri estivi**

1. Verranno prese in considerazione le richieste di sussidio relative alle spese sostenute dal dipendente per la fruizione, da parte dei figli, di strutture scolastiche pubbliche presenti sul territorio.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;
- fruizione di servizio mensa;
- acquisto di libri di testo;
- utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

3. Verranno prese in considerazione, altresì, le richieste di sussidio relative alle spese sostenute dal dipendente per la fruizione, da parte dei figli, di centri estivi, pubblici o privati, presenti sul territorio.

4. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta di cui al comma 3 è di € 100,00 per ogni figlio e dovrà essere debitamente documentata.

5. Ai fini dell'accesso al sussidio sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

#### **Art. 8 – Premi per nascita figlio/a**

*Tale iniziativa verrà attivata nell'ipotesi di un innalzamento del fondo a disposizione*

#### **Art. 9 – Premi di studio**

1. Verranno prese in considerazione le domande per il conferimento ai figli dei dipendenti di premi di studio per la frequenza presso scuole, università ed istituti statali o legalmente riconosciuti purché gli stessi non usufruiscano di analoghi benefici.

2. Il conferimento dei premi di cui al comma precedente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di merito:

**a)** non essere in ritardo nella carriera scolastica o universitaria;  
**b)** aver conseguito al termine dell'anno scolastico o accademico di conferimento del premio una votazione non inferiore:

- 9,5/decimi di media per coloro che abbiano frequentato il corso elementare;
- 9/decimi di media per coloro che abbiano frequentato il corso medio inferiore;
- 8/decimi di media per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole medie superiori;
- 90/100 per coloro che abbiano sostenuto l'esame di diploma di scuola media superiore;
- 27/30 di media o votazione equivalente in tutti gli esami sostenuti nel relativo anno accademico, prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, per coloro che abbiano frequentato corsi universitari.

3. Alla domanda di conferimento del premio di studio, oltre alla dichiarazione ISEE di cui all'art. 10, c. 4, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:

a) per la scuola elementare, media inferiore e superiore:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato della scuola dal quale risultino l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata nell'anno scolastico di riferimento ed i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno

b) per i corsi universitari:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato rilasciato dall'università attestante l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è stato iscritto nell'anno accademico di riferimento e gli esami superati, con il voto conseguito in ciascuno di essi e relativa data;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia del piano di studi individuale approvato dalla facoltà con l'indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l'indicazione degli esami da superare in ogni anno, si potrà fare domanda di conferimento del premio solo se lo studente abbia superato, annualmente, tanti esami quanti sono quelli previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni del corso di laurea o di diploma

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

5. I premi di studio che la Commissione procederà a conferire annualmente sono così suddivisi per tipologia:

- n. 5 premi da € 400,00= per la frequenza di corsi universitari
- n. 7 premi da € 330,00= per la frequenza del corso medio superiore
- n. 10 premi da € 250,00= per la frequenza del corso medio inferiore
- n. 15 premi da € 150,00= per la frequenza del corso elementare

6. Fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento per i premi di studio, le somme relative ai premi non attribuiti per mancanza di domande su un corso possono essere utilizzate per soddisfare le domande relative alle altre tipologie.

### **Art. 10 – Norme procedurali**

1. La richiesta di sussidio o premio di studio deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno su apposito modulo.

2. Le richieste che verranno presentate successivamente al sopraccitato termine del 31 ottobre saranno automaticamente prese in esame nell'anno successivo ad eccezione delle richieste di cui agli artt. 6, 7 e 9 che, se presentate oltre il termine di cui al comma 1, verranno escluse e non potranno essere più presentate nell'anno successivo.

3. Le richieste devono riferirsi a fatti o eventi verificatisi successivamente al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ad esclusione delle richieste riferite agli artt. 6, 7 e 9 per le quali si fa riferimento all'anno educativo/scolastico o accademico precedente.

4. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta a comprovare la specifica situazione in relazione alla quale viene chiesto il sussidio, anche l'attestazione ISEE redatta sulla base dei redditi riferiti all'anno precedente a quello in cui è formulata la domanda valida al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione della domanda stessa, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tale attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D. Lgs. n. 109 del 31/3/1998, può essere richiesta agli sportelli INPS o ai CAF.

5. Non potranno essere accolte le richieste di sussidio presentate dai dipendenti il cui nucleo familiare abbia un ISEE superiore a **Euro 30.000,00=** fatta eccezione per le istanze di premio di studio; in tal caso l'attestazione dovrà essere comunque allegata alla richiesta al fine di consentire gli eventuali adempimenti previsti al presente articolo, comma 11, lettera b)

Nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 5 l'attestazione ISEE dovrà essere aggiornata alla conseguente modifica del nucleo familiare.

6. Le istanze presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno vengono esaminate dalla Commissione, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nel mese di dicembre di ogni anno, in un'unica soluzione, al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse disponibili e interventi da effettuare.

7. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine entro il quale integrarla.

8. Per ciascuna richiesta, escluse quelle di cui agli artt. 5 - comma 2 - e 9, il contributo alle spese sostenute, debitamente documentate, sarà calcolato secondo le seguenti fasce:

| ISEE                         | PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO |
|------------------------------|----------------------------|
| SINO A € 10.000,00           | Sino al 90%                |
| DA € 10.001,00 A € 15.000,00 | Sino al 80%                |
| DA € 15.001,00 A € 20.000,00 | Sino al 60%                |
| DA € 20.000,01 A € 25.000,00 | Sino al 40%                |
| DA € 25.000,01 A € 30.000,00 | Sino al 20%                |

9. Il contributo non potrà, tuttavia, superare l'importo massimo di € 1.000,00= salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e relativi, esclusivamente, alle richieste di cui agli artt. 4 e 5. Per le richieste di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 3, l'entità del contributo da erogare, stabilito nelle percentuali di cui al precedente comma 9, non potrà superare l'importo di:

€ 750,00= per il primo figlio

€ 500,00= dal secondo figlio

10. Nel caso in cui i fondi dell'apposito capitolo di bilancio, detratto l'importo destinato ai contributi per le spese per servizi prima infanzia di cui all'art. 6 e ai premi di studio di cui all'art. 9, non siano sufficienti, la Commissione, qualora non ritenga di chiedere un'integrazione della relativa dotazione, provvede in base alle seguenti priorità:

a) in primo luogo vengono soddisfatte le richieste di cui all'art. 5 c. 2;

- b) quindi vengono soddisfatte quelle di coloro che non hanno percepito sussidi nel triennio precedente;
  - c) vengono soddisfatte le richieste di coloro che hanno già ottenuto un sussidio nel triennio precedente;
  - d) è fatta salva la possibilità per la Commissione di ridurre proporzionalmente l'entità dei sussidi in relazione alla disponibilità di fondi, sempreché gli importi così riproporzionati mantengano un valore apprezzabile (almeno il 75% di quanto calcolato con il criterio di cui all'art. 10, c. 8): da tale possibilità sono esclusi gli interventi di cui all'art. 5 c. 2.
- Le richieste verranno soddisfatte seguendo l'ordine della graduatoria sino ad esaurimento dei fondi.

11. Qualora i figli di dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero superiore ai premi messi a disposizione per ciascun corso la Commissione provvede in base alle seguenti priorità:

- a) in primo luogo i premi vengono attribuiti a coloro che hanno conseguito la votazione richiesta più elevata. A parità di votazione media gli studenti universitari a tempo pieno hanno precedenza rispetto agli studenti a tempo parziale;
- b) quindi, a parità di votazione di cui alla lett. a), la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE del nucleo familiare;
- c) in caso di ulteriore parità, i premi sono conferiti secondo l'ordine decrescente di età.

12. Qualora i figli dei dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero inferiore ai premi messi a disposizione le somme risparmiate torneranno al capitolo di spesa per essere ridistribuite nello stesso anno per le altre tipologie di sussidio.

13. L'assegnazione della somma stanziata per le spese per i servizi della prima infanzia avverrà in base alle seguenti modalità:

- a) in primo luogo la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'indicatore ISEE del nucleo familiare;
- b) quindi le richieste vengono soddisfatte, seguendo l'ordine della graduatoria e con l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 10 comma 8, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- c) le istanze presentate per i figli successivi al primo verranno esaminate solo dopo aver soddisfatto le richieste presentate per il primo figlio

14. Qualora la somma messa a disposizione per le spese per i servizi della prima infanzia non venisse interamente attribuita per mancanza di domande le somme risparmiate torneranno al capitolo di spesa per essere ridistribuite, nello stesso anno, per le altre tipologie di sussidio.